

**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**



IL PRESIDENTE

Regione Autonoma della Sardegna  
Ufficio di Gabinetto della Presidenza  
Prot. Uscita del 24/10/2017  
nr. 0007267  
Classifica I.6.4. Fasc. 59 - 2012  
01-00-00



Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Gianfranco Ganau  
Presidente
- > On. Edoardo Tocco  
- Gruppo Forza Italia Sardegna


e p.c. > Presidenza

**Oggetto: Interrogazione n.858/A sull'applicazione della normativa UNI 10200 in materia di adeguamento degli impianti termici e di produzione di acqua calda sanitaria.** Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2291 del 20 ottobre 2017 inviata dall'Assessore dell'Industria.

Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru



18c

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA  
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

PROT N° 2291/GAB

DEL 20-10-2017

PRESIDENZA  
Ufficio di Gabinetto

OGGETTO: RISCANTRO NOTA VS PROT. N. 0006864 DEL 14/10/2016. Interrogazione n. 858/A, con richiesta di risposta scritta, sull'applicazione della normativa UNI 10200 in materia di adeguamento degli impianti termici e di produzione di acqua calda sanitaria

In riferimento alla nota Vs prot. n. 0006864 DEL 14/10/2016 si trasmettono gli elementi di risposta richiesti.

Il comma 3 dell'articolo 9 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE prevede che:

*"3. Qualora il riscaldamento e il raffreddamento o l'acqua calda per un edificio siano forniti da una rete di teleriscaldamento o da una fonte centrale che alimenta una pluralità di edifici, un contatore di calore o di acqua calda è installato in corrispondenza dello scambiatore di calore o del punto di fornitura.*


*Nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento/raffreddamento centrale o da una rete di teleriscaldamento o da una fonte centrale che alimenta una pluralità di edifici, sono inoltre installati entro il 31 dicembre 2016 contatori individuali per misurare il consumo di calore o raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità, se tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi. Nei casi in cui l'uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per misurare il riscaldamento, sono usati contabilizzatori di calore individuali per misurare il consumo di calore a ciascun radiatore, salvo che lo Stato membro in questione dimostri che l'installazione di tali contabilizzatori di calore non sarebbe efficiente in termini di costi. In tali casi possono essere presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore. IT L 315/18 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 14.11.2012 (...)*

La predetta direttiva è stata recepita, a livello nazionale, con il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e successive modifiche e integrazioni che, al comma 5 dell'articolo 9, prevede che:

*"5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime:*

*a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, è obbligatoria, entro il 31 dicembre 2016,*

6864/16  
6564



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA  
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

*l'installazione, a cura degli esercenti l'attività di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell'edificio o del condominio;*

*b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l'installazione entro il 31 dicembre 2016, a cura del proprietario, di sottocontatori per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato (...);*


Il medesimo decreto, ai commi 2 e 3 dell'articolo 19, prevede che:

*"2. Le pubbliche Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province Autonome, nonché le Autorità e Agenzie coinvolte nell'attuazione del presente decreto, collaborano per favorire la massima condivisione dei dati e delle informazioni raccolti in modalità interoperabile, anche al fine di creare basi informative comuni, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

*3. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fatte salve specifiche disposizioni di cui agli articoli 5, 8, 13 e 15."*

Ciò premesso, per quanto riguarda la Regione Autonoma della Sardegna, è condizione preliminare, necessaria per l'attuazione della direttiva e della legge nazionale di recepimento, procedere a censire tutti gli impianti termici civili ricadenti sul territorio della Regione in un catasto unico regionale. La Giunta regionale, con deliberazione n. 14/18 del 8 aprile 2015 ha approvato il disegno di legge concernente "Disposizioni in materia di attestati di prestazione energetica degli edifici e di impianti termici civili nel territorio della Sardegna" che, all'articolo 2 prevede, tra l'altro, l'istituzione del catasto regionale degli impianti termici civili in Sardegna.

Il predetto disegno di legge è stato trasmesso al Consiglio Regionale della Sardegna ed è stato iscritto ai lavori con il numero DL 201. Nel corso della discussione, la Commissione consiliare competente ha ritenuto di unificare la predetta proposta con il PL 180 e il PL 184. Nel corso della seduta del 1° dicembre 2015, la Commissione consiliare competente ha approvato il Testo Unificato n. 180-184-201/A che, all'articolo 12, prevede l'istituzione del catasto energetico degli edifici e degli impianti termici. La predetta proposta, inoltre, all'articolo 20 conferisce alla Giunta regionale il potere di emanare specifiche direttive di attuazione sul funzionamento, gestione e accesso al catasto impianti termici. Si è in attesa, pertanto, dell'iscrizione del predetto provvedimento all'ordine del giorno della discussione in Aula e della successiva approvazione.



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA  
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Relativamente alla possibilità di erogare incentivi finalizzati all'adeguamento degli impianti termici alla predetta direttiva comunitaria, si fa presente che l'articolo 17 del citato Testo Unificato n. 180-184-201/A istituisce un fondo per la concessione di contributi diretti all'abbattimento dei tassi di interesse per finanziamenti finalizzati:

*"a) alla riqualificazione energetica delle parti condominiali degli edifici privati esistenti, con una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica preesistente dell'edificio;*

*b) alla riqualificazione energetica delle unità abitative degli edifici privati esistenti, con una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica preesistente dell'unità abitativa."*

La Giunta regionale, con la deliberazione n. 45/40 di approvazione definitiva del Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna, ha proposto all'azione C<sub>D</sub>.PR.1 l'istituzione del Fondo Regionale per l'Efficienza Energetica (FREE) con una capacità annua a valori correnti pari a euro 3.000.000 destinato agli interventi di efficientamento energetico sulle abitazioni residenziali. Tra gli obiettivi del fondo vi è l'azione C<sub>D</sub>.PR.1.4 finalizzata all'incentivazione di produzione di acqua calda sanitaria, all'interno della quale potrebbero essere previste anche misure per l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore, a favore delle famiglie e dei condomini.

Risulta che un fondo con il medesimo obiettivo sta per essere varato dal Governo.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

Cordiali saluti

L'Assessore

Maria Grazia Piras